

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2096-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 14 novembre 1962

modificato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1962 (V. Stampato n. 4259)

d'iniziativa dei senatori CONTI, ZELIOLI LANZINI e DESANA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 dicembre 1962*

Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È ripristinata la classifica tra le opere idrauliche di seconda categoria delle opere pertinenti al canale diversivo delle acque alte del Rivo Riello e del canale delle acque basse della zona inferiore del territorio del quarto comprensorio idraulico in destra del Po.

Alla manutenzione ed esercizio delle opere stesse ed al reparto della relativa spesa si applicano le norme della sezione terza del capo I e della sezione prima del capo III del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

A far tempo dall'entrata in vigore della legge 28 maggio 1942, n. 705, è ripristinata la classifica, tra le opere idrauliche di seconda categoria, delle opere pertinenti al canale diversivo delle acque basse della zona inferiore del territorio del quarto comprensorio idraulico del Po, munito di chiavica e di impianto idrovoro in località detta Armalunga, e pertanto rimane, *ex tunc*, abrogata la suddetta legge 28 maggio 1942.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 2.

Resta fermo il diritto del comune di Piacenza ad essere rimborsato da chi di ragione delle spese sostenute per la manutenzione e l'esercizio delle opere indicate nel precedente articolo, nonchè delle altre pertinenti alla bonifica del comprensorio della bonifica urbana e suburbana di Piacenza, ai sensi delle leggi in vigore.

Art. 3.

La legge 28 maggio 1942, n. 705, è abrogata.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 2.

A far tempo dall'entrata in vigore della legge 28 maggio 1942, n. 705, le spese per le opere eseguite, di cui all'articolo precedente, sono ripartite ai sensi del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, e della legge sulla bonifica integrale, approvata con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 3.

Soppresso.